

**Alla c.a : Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Dir. Gen. Valutazioni Ambientali-Div V-Procedure Via

**Ministero della Coltura**

Soprintendenza Speciale per PNRR

**e.p.c**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la  
Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
province di Siena, Grosseto e Arezzo

**Oggetto:** Integrazione contributo istruttorio Protocollo Class: 34.43.01 fasc. SS-PNRR  
/8.398.1/2021

Richiesta integrazione Aspetti Paesaggistici:

1-L'area ex mineraria sulla quale si propone l'installazione dei pannelli fotovoltaici è molto estesa (78 ha circa) ed include al suo interno delle porzioni di superfici boscate, che nel progetto paiono destinate ad essere tagliate.

Al riguardo, tenuto conto che tale patrimonio arboreo è tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del Codice, e tenuto altresì conto di quanto disposto dall'Elaborato 8B del PIT-PPR, si chiede di escludere, ovvero di stralciare, le superfici boscate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici.

Quanto sopra, anche ai fini di ridurre l'estensione davvero vasta dell'area interessata dall'intervento, attenuando gli impatti antropici che arrecherebbero significative alterazioni al contesto tutelato.

**INTEGRAZIONE:**

*In riferimento al punto 1 della richiesta di integrazione degli aspetti paesaggistici si conferma la richiesta di TRASFORMAZIONE TEMPORANEA del bosco riportato in tavola per il periodo di utilizzo dell'area per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il periodo di vita dell'impianto è considerato in 30 anni.*

*La richiesta di trasformazione del bosco, seppur bene vincolato Paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g, è consentita rispettando art 12.2 e le prescrizioni dell'Art 12.3 dell'ALLEGATO 8B del PIT/PPR che disciplina gli Art 134 e 157 del Codice che cita:*


### Art. 12.3. Prescrizioni


a- Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

- 1) non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali indispensabili per la manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o per le attività antincendio, nonché gli interventi di recupero e adeguamento funzionale degli edifici esistenti. e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi
- 2) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
- 3) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.


*In merito al punto 1 delle prescrizioni del art 12.3 Allegato 8 B si ritiene oltre a quanto riportato nella relazione dell'agronomo (allegata alla presente) sulla Caratteristica del bosco che si riscontra una piena corrispondenza di un bosco da Arboricoltura da taglio ,con equidistanza degli alberi a matrice geometrica, e con piantagioni completamente non autoctone rispetto all'ambiente, di breve contenuto storico considerato il sito. Si ritiene che " **Non Caratterizzano figurativamente il territorio**" come si evince dagli allegati dell'agronomo.*

*Si riporta meglio nel dettaglio la riforestazione post mineraria dove era già stato trasformato una parte di Bosco temporanea all'utilizzo dell'area per la discarica mineraria.*







**COPERTURE ANTROPICHE**



**SUCCESSIONE DEL BACINO DEL VALDARNO SUPERIORE  
SISTEMA DEL TORRENTE CIUFFENNA**



**SISTEMA DI MONTEVARCHI**



Carta Geologica (fonte P.S. di Incisa e Figline Valdarno)



Come si evidenzia dalla foto sopra, la zona in questione è stata oggetto di notevoli trasformazioni durante gli anni, con un grado elevato di degrado ambientale.





*Dalle immagini sopra si riscontra quanto riportato anche in **relazione agronomica** (allegata alla presente), ovvero che il contrasto del bosco oggetto di rimboscimento a matrice regolare **NON caratterizzano il territorio**, anzi, si riscontra una netta differenza della vegetazione in contrasto con i boschi originali dell'area. Inoltre si riscontra una tipologia di piantagione composta da specie ad oggi vietate per i rimboschimenti in quanto non autoctone del sito.*

*Si fa notare che il sito in questione fa parte di una più ampia e vasta area della miniera di Santa Barbara (area delimitata di color Bianco) dove la porzione di Bosco in questione è circoscritta nella parte in Giallo nella parte in alto,*

*Nel cerchio giallo della foto successiva, si fa presente che nell'area ex mineraria sono già presenti altri impianti fotovoltaici di simile estensione (72 ettari) ed è posto a distanza conforme al Dlgs 199/21 sulla cumulabilità degli impianti.*

*Area complessiva ex mineraria circa 3000 ettari  
Area oggetto di intervento impianto fotovoltaico circa 78 ettari  
Area di bosco oggetto di trasformazione 11.8 Ettari.*

*Incidenza sull'area di ubicazione, ovvero ex area mineraria, è lo 0.4% circa della superficie complessiva.*




*L'ex area mineraria è stata ed è tutt'ora oggetto di piano di ripristino ambientale, in quanto degradata dal suo utilizzo, e ha subito notevoli impatti antropici per decenni.*

*Questo fa capire che l'area interessata non è caratterizzata da aspetti culturali, storici o di altro genere di pregio ambientale, pertanto non Caratterizzano figurativamente il territorio. Si ritiene che il requisito al cui punto 1 sia soddisfatto.*


*In riferimento al punto 2 dell'art 12.3 allegato 8B considerato che il terreno non vi sono immobili nelle vicinanze si ritiene che **non vi siano modifiche di carattere Tipologici-Architettonici del patrimonio di valore storico ed identitario**, in alterando la gerarchia degli edifici.*

*Si ritiene che la seconda condizione sia verificata in quanto la storicità dell'area è priva di valore storico per lo sfruttamento della miniera fino alla definitiva chiusura nel 2013.*

*Di seguito si riporta lo stato attuale del bosco*



*Stato trasformazione bosco senza alterazioni particolari della zona ex mineraria*



*In riferimento alla prescrizione 3 dell'art 12.3 ALLEGATO 8B si considera che la trasformazione del bosco in terreno agricolo/pascolo mantenga la funzionalità dell'area circostante garantendo il valore paesaggistico del luogo  
Si comunica che nell'area di trasformazione del bosco non saranno previste strutture edificate.*

*Per quanto riguarda l'intervento proposto, come precedentemente effettuato per la miniera, sarà di carattere temporaneo per la vita utile dell'impianto con il ripristino ante operam completo di rimboschimento delle aree trasformate, oltre che lo smontaggio di tutte le apparecchiature riguardanti l'impianto fotovoltaico*

*Si ritiene dunque il rispetto delle prescrizioni dell'art 12.3 dell'Allegato 8B del PIT/PPR che permette l'autorizzazione alla trasformazione del Bosco in terreno agricolo.*

#### CONCLUSIONI:

*In riferimento alle aree boschive tutelate con proposta di trasformazione si ritiene che non vi siano impatti antropici in considerazioni della storicità del sito come area degradata post miniera e in via di riqualificazione.*

*Inoltre, in riferimento alle prescrizioni di cui Art 12.3 dell'ALLEGATO 8B PIT si ritiene soddisfatti i requisiti.*

*Sia il Comune di Figline e Incisa Valdarno che l'ufficio Forestazione della Regione Toscana consentono la trasformazione, come riportato nei contributi espressi per il procedimento in corso.*

*In merito all'estensione dell'area, si fa notare che a 3 Km di distanza vi è già un impianto fotovoltaico del 2011 che occupa un'ensione lorda di 72 Ettari per 20 Mw (3,6 ettari/Mw) circa di potenza.*

*Il progetto proposto ha un'estinzione di 78 ettari per 84 Mw.(0,9 ettari/mw)*

*Il rapporto di utilizzo suolo è quasi 4 volte superiore, inoltre non verrà vincolato il terreno in quanto ci sarà attività pastorizia sotto i pannelli.*

*Si fa notare che nel contributo del Comune di Cavriglia viene riportato Parere Favorevole dal punto di vista di impatto visivo rispetto alle aree limitrofe.*

Nota Sopraintendenza Firenze, Prato, Pistoia

*In riferimento alle aree idonee per l'installazione degli impianti Fotovoltaici si fa riferimento al Dlgs 199/21 art 20 comma 8 che cita:*

- *In riferimento alla normativa Nazionale di individuazioni di Aree Idonee all'installazione di impianti fotovoltaici quali di un più ampio interesse nazionale riportati i criteri di individuazione nel Decreto Legislativo 119/21 che nell'art 20 comma 8 riporta:*

*8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

*(( a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) ));*

*b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

**c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.**

*c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.*

*c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).*

*c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

*1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*



2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)

-Tenuto conto anche del comma 7 del medesimo decreto che cita:

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

*L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto Fotovoltaico risulta essere stata oggetto di Area mineraria di pubblica Utilità con DM 04/07/1970 rilasciato dal allora Ministero dell'industria del commercio e artigianato , Direzione generale dell'Energia e delle Risorse minerarie, con un successivo DM del 15/02/1999 del medesimo Ministero viene svincolata l'area a non essere più sfruttata con cessione a favore di un'azienda agricola privata per lo sfruttamento agricolo.*

*La zona a seguito dello svincolo dell'area mineraria rientra a pieno nella AREE IDONEE nazionali per l'installazione degli impianti fotovoltaici secondo L'art 20 comma 8 lettera C del Dlgs 199/21*

*Si ricorda che anche secondo la programmazione del piano operativo Comunale risulta essere " area idonea per l'installazione di impianti di produzione di energia"*

*Si riporta inoltre all'art 22 del suddetto Dlgs 199/21 le procedure autorizzative:*

#### **Art. 22**

*(Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)*

*1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:*

*a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;*

*b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.*

*1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.*

**2-Per quanto concerne il tipo di impianto denominato "agro-fotovoltaico" si prende atto che la sua specificità innovativa consisterebbe nella possibilità di conciliare la produzione di energia solare con la coltivazione dei terreni.**

**Al riguardo si osserva che la documentazione presentata non evidenzia con la dovuta chiarezza in che modo avverrebbe, concretamente, la coltivazione dei terreni in presenza dei pannelli fotovoltaici installati.**

**Pertanto si chiede che venga esplicitato tale proposito progettuale, in primis mediante adeguate simulazioni fotorealistiche, da più distanze e da più punti di osservazione - che dovranno essere indicate e numerate in un'apposita planimetria - atte a illustrare con maggiore dovizia iconografica e mediante attendibili prefigurazioni, gli effetti d'insieme che subirebbe il paesaggio al termine della realizzazione dell'intervento.**

L'analisi dovrà essere riferita anche agli effetti cumulativi determinati da altri impianti di progetto o esistenti (fotovoltaici ed eolici) ed estesa ai beni culturali di cui all'art 10 del Dlgs/42/04 (ope legis) presenti nel contesto paesaggistico circostante, compresi i comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia


**INTEGRAZIONE:**

*In riferimento al punto 2 degli aspetti Paesaggistici, si comunica che l'impianto AgroVoltaico NON rientrerà fra quelli definiti con linee guida Mite, ma sarà l'integrazione della produzione di energia rinnovabile abbinata al ALLEVAMENTO OVINO, come descritto nel Piano AgroVoltaico allegato alla presente.*

*Si ricorda che attualmente la zona è già utilizzata per tale scopo.*


*Il progetto prevede la sua continuità di utilizzo valorizzando l'area con l'integrazione dell'impianto fotovoltaico e una coltivazione di erbe specifici per il foraggio di tali allevamenti. Si allega specifica tavola delle sezioni dell'impianto e seguono immagini di riferimento di impianti AgroVoltaici realizzati con Tracker mono-assiali già in esercizio abbinati alla pastorizia.*





Si allega ulteriore tavole con foto inserimento dell'impianto.





## Cumulabilità altri impianti

*In riferimento alla cumulabilità con altri impianti fotovoltaici di dimensioni significative installati a terra, si è analizzato la banca dati GSE del portale ATLAIMPIANTI nel quale emerge l'impianto Fotovoltaico installato nel comune di Cavriglia di potenza complessive 22 Mw.*

*Per il rispetto di cumulabilità con altri impianti in Area Idonea si è tenuto conto del Decreto "PNRR 3" Pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 aprile 23 recante "Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili"*


*Tale decreto riduce:*

- da 7 km a 3 km la distanza tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela;
- da 1 km a 500 mt la distanza tra gli impianti fotovoltaici e i beni tutelati.


*La distanza del terreno oggetto di intervento all'impianto già esistente è di oltre 4 Km.*

*Inoltre, alla data della presente relazione non risultano atti autorizzativi o costruzioni in corso di impianti Eolici e fotovoltaici nel perimetro di 500 mt dell'area interessata dall'intervento.*

*Elenco impianti all'interno di 500 Mt*



*Di seguito si riporta la distanza dell'unico impianto di tipologia simile e di estensione area simile*




3- Si richiede inoltre la verifica approfondita sulla conformità nei confronti dei contenuti della scheda di Ambito 11-Valdarno, delle relative invarianti strutturali, dei morfotipi e dei pertinenti articoli della Disciplina del PIT.

**INTEGRAZIONE:**

**INTEGRAZIONE PARAGRAFO 4.5 DEL SIA:**

Come riportato nel Documento di Piano, il PIT suddivide il territorio regionale in ambiti, per ognuno dei quali individua i caratteri strutturali del paesaggio, riconosce i valori e individua criteri di qualità, definendo azioni prioritarie di tutela e salvaguardia.

Nel comune di Figline e Incisa Valdarno l'intervento di progetto rientra all'interno dell' "Ambito 11 – Valdarno di sopra", che occupa lo spazio dell'antico lago pliocenico dell'Arno.



**Figura 25 – Carta degli ambiti, in rosso l'impianto (fonte: webgis PIT Regione Toscana)**

L'ambito comprende i paesaggi dell'alto bacino dell'Arno tra Arezzo e Firenze ed è racchiuso dai monti del Chianti da nord-ovest a sud e dalla dorsale di Pratomagno da nord a sud est. I Comuni che appartengono a tale ambito sono: Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Laterina, Loro Ciuffena, Montevarchi, Pelago, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Reggello, Rignano sull'Arno, S. Giovanni Valdarno, Terranova Bracciolini.

Nel Valdarno Superiore si possono distinguere diverse zone geografiche, ciascuna con specifici caratteri e problemi naturali e antropici. Il territorio è infatti suddiviso in fasce altimetriche e morfologiche molto ben definite: una fascia inferiore, costituita dal fondovalle percorso dall'Arno, una fascia mediana di ripiani e poi, con rapida rottura di pendenza, una fascia di ripidi versanti che risalgono fino ai crinali.

L'ambito, inoltre, è attraversato da grandi infrastrutture per la mobilità: autostrada A1, ferrovia e linea per l'alta velocità.

Il paesaggio è caratterizzato da una decisa dominanza delle formazioni forestali sui rilievi che tendono a sfrangiarsi progressivamente al calare dell'altitudine, alternandosi alle colture agrarie miste.

Gran parte delle colture agrarie specializzate e degli insediamenti risulta concentrata nelle aree a morfologia più dolce. I boschi sono costituiti per lo più da faggete, castagneti, querceti di roverella e cerreti.

Il paesaggio agrario collinare è caratterizzato da colture arborate e specializzate ad oliveto e vigneto, con permanenza di testimonianze storiche di piantate e diffusione di piantagioni recenti.

Presso le grandi infrastrutture (A1) si concentrano numerose attività produttive, artigianali e industriali, come commerciali e direzionali.

Negli insediamenti collinari le espansioni sviluppate anche attorno alle frazioni, hanno spesso dimensioni che prevalgono rispetto ai nuclei storici. È diffuso il patrimonio sparso di architetture storiche rurali di pregio, ville e castelli. La tendenza all'urbanizzazione della pianura, con diffusione di aree produttive, non mostra attenzione alle risorse territoriali, dando luogo a configurazioni critiche sotto il profilo ecologico e visuale.

Tra i punti di forza più caratterizzanti del Valdarno Superiore, in riferimento al territorio comunale di Incisa e Figline Valdarno e più in dettaglio dell'area di progetto, si evidenzia l'alto valore paesaggistico e ambientale, il buon livello di accessibilità, il carico insediativo concentrato nelle aree pianeggianti, il PTCP della provincia di Firenze che contiene indirizzi di tutela e valorizzazione adeguati, il patrimonio edilizio sparso già pressoché recuperato a residenza principale o seconda casa, il buon livello di urbanizzazione e dotazione di servizi.

Tra i punti di debolezza si segnala la spinta speculativa per l'utilizzo a fini residenziali delle aree limitrofe a quelle già urbanizzate e la progressiva scomparsa delle attività agricole.

Nel Piano, in riferimento al caso studio, vengono inoltre delineati alcuni obiettivi di qualità che si configurano in:

- conservazione della diversità paesaggistica rappresentata dalle aree boscate, della continuità biologica che esse costituiscono tra i versanti a maggiore grado di naturalità e gli ambiti con una maggiore pressione antropica e dei loro complessi forestali.
- mantenimento dei residui elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri elementi strutturanti il paesaggio agrario quali strade poderali e sistemazioni idrauliche.
- tutela degli oliveti terrazzati
- tutela dell'assetto delle sistemazioni e del disegno della maglia agraria
- mantenimento della tessitura agraria
- recupero degli oliveti terrazzati nelle aree oggetto di estensione del bosco aventi valore paesaggistico prevalente rispetto al valore di area forestale.
- tutela delle parti del territorio rurale, quali i versanti collinari tra l'edificato e il fondovalle, le fasce ai piedi delle colline le balze, i terrazzi morfologici.
- tutela e valorizzazione della rete e della viabilità storica, compresi i percorsi di matrice rurale e i manufatti che ne costituiscono annessi ed elementi di arredo.
- tutela e valorizzazione dei luoghi e dei resti archeologici e delle permanenze di valore archeologico delle residue tracce della matrice territoriale degli insediamenti.
- tutela delle visuali percepite della viabilità panoramica e dall'Autostrada attraverso la riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle fasce contigue alla strada e di specifici punti di vista panoramici, in modo da favorire la visuale impedendo la realizzazione di opere che la ostacolano.

Considerando gli obiettivi di qualità dell'ambito territoriale Valdarno di sopra si può affermare che l'impianto agrosolare:

- NON compromette i profili morfologici attuali;
- NON interferisce in maniera sostanziale con l'integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici;



- riduce il consumo del suolo grazie all'innovativo progetto agrosolare che prevede un'integrazione innovativa del solare con l'agricoltura;
- NON comprende centri di espansione residenziale;
- Non compromette l'integrità funzionale, storico e culturale del sistema insediativo.
- Prevede il recupero di un'area ex-mineraria oggetto di ripristino ambientale.

**Il progetto pertanto rispetta gli obiettivi di qualità e risulta compatibile con la pianificazione territoriale.**

### Aspetti archeologici

Preliminarmente si fa rilevare la non rispondenza della documentazione archeologica preliminare di cui all'art. 2 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 a quanto previsto dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 (di seguito, Linee Guida).

Si richiede, pertanto, al Proponente di provvedere a trasmettere la suddetta documentazione conformemente a quanto previsto dalle Linee guida e, nello specifico, secondo le indicazioni fornite al punto 4 e nella tabella 3 dell'Allegato 1 (in particolare si veda punto 4.3.1), mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale, dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia ([http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/278/linee-guida](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/278/linee-guida)).

Nonostante quanto sopra indicato, la Soprintendenza competente è in grado comunque, in base ai dati disponibili e alla documentazione inviata, di completare l'istruttoria di competenza. Considerato che, sulla base di quanto già prodotto e dei dati disponibili, il potenziale archeologico delle aree interessate in rapporto alle lavorazioni previste risulta comunque delineabile, si evidenzia la necessità di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dai c. 7 e ss. del D.Lgs. 36/2023 nell'area interessata dal cavidotto, al fine di consentire una puntuale localizzazione e l'effettiva valutazione delle aree di rischio, pianificare eventuali ulteriori indagini e/o di individuare eventuali soluzioni tecniche per scongiurare danni al patrimonio archeologico eventualmente interferito.

Sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 - introdotto dall'art. 19, c. 2, let. c) del D.L. 13/2023 - svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della progettazione non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste.

Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini richieste potrà imporre - qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse - approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto - con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere - ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, come disciplinato dal punto 8.2 delle succitate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

### INTEGRAZIONI:

Si procederà, come richiesto dalla Soprintendenza, alla trasmissione della relazione archeologica già inoltrata in modo conforme a quanto previsto dalle Linee guida e, nello specifico, secondo le indicazioni fornite al punto 4 e nella tabella 3 dell'Allegato 1 (in particolare si veda punto 4.3.1), mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS dell'ICA.

Per l'area interessata dal passaggio del cavidotto interrato non è stata elaborata una Vipia in quanto è stato modificato il progetto del cavidotto ,anche a seguito di altri contributi critici in merito alla tecnologia TOC.

Pertanto è stata depositata una variante di Elettrodotto Aereo con percorso parallelo agli attuali cavidotti. Si allega Tavola T08 a-b-c. Si riporta sotto estratto.

Il merito al cavidotto aereo, qualora in fase di accettazione VIA venga confermata, verrà effettuata indagine preliminare Archeologica nei punti dei plinti necessari per i pali.

